

- A tal riguardo, si deduce che neppure a tal proposito risulta applicabile per analogia la giurisprudenza relativa ai casi di concentrazione. Mentre in detti casi è comprensibile che il carattere sensibile dell'informazione perdura nel tempo successivamente alla decisione della Commissione, ciò non si verifica nel caso di un unico prestito, le cui condizioni di concessione sono ritenute incompatibili con il TFUE da parte della Commissione.
3. Terzo motivo, fatto valere in via subordinata, basato sul fatto che, anche ritenendo che i motivi di confidenzialità adottati dalla Commissione fossero fondati nel caso in esame, esiste un interesse pubblico superiore che giustifica l'accesso alla documentazione richiesta, che si concretizza nel garantire l'adeguato esercizio dei diritti della difesa riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
4. Quarto motivo, anch'esso fatto valere in via subordinata, basato sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, nella parte in cui, in ultima istanza, la Commissione è obbligata ad offrire quanto meno un accesso parziale alle informazioni richieste.

Ricorso proposto il 28 febbraio 2017 — Scor/Commissione

(Causa T-135/17)

(2017/C 144/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Scor SE (Parigi, Francia) (rappresentanti: N. Baverez, N. Autet, M. Béas e G. Marson, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il punto «(i) garanzia illimitata concessa alla Caisse Centrale de Réassurance (CCR) per la sua attività di riassicurazione dei rischi delle catastrofi naturali in Francia» della decisione Aiuto di Stato SA.37649 (2013/CP); SA.45860 (2016/PN); SA.45860 (2016/N) — Francia, del 26 settembre 2016, C(2016) 5995 final;
- condannare la Commissione all'integralità delle spese, in conformità all'articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe fondata su una base giuridica errata ai fini della valutazione della compatibilità della garanzia concessa alla Caisse Centrale de Réassurance.
2. Secondo motivo, vertente su vari difetti di motivazione idonei a viziare la decisione impugnata.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Tale motivo si divide in due parti:
- prima parte, vertente su errori di diritto relativi all'applicazione del controllo di proporzionalità;
- seconda parte, vertente sul carattere sproporzionato della garanzia.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti processuali della ricorrente.
-